

187.1 (Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva)

Art. 187.(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva)

Art. 187.(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva)

1. Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello